

ENAC-EME-538-P-29/07/2020

ORDINANZA N. 6/2020

Modifica Ordinanza 2/2017

Il Direttore
della Direzione Aeroportuale Regioni Centro

- VISTI** gli artt. 687 e 718 del Codice della Navigazione approvato con RD. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTI** il D.lgs 96/2005 e il D.lgs. 151/2006 che hanno modificato la parte aeronautica del Codice della Navigazione;
- VISTO** il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile (PNS) Ed. 2 emendamento 2;
- VISTA** l'Ordinanza 2/2017 che modifica l'Ordinanza 4/2016;
- VISTA** la richiesta del Gestore Aeroportuale Aerdorica di modifica del confine airside;
- CONSIDERATA** la richiesta del Gestore Aeroportuale Aerdorica di sub-concedere alcuni locali all'Azienda Ospedaliera Universitaria per lo stanziamento diurno dell'equipaggio "Icaro 1";
- SENTITO** il Comitato di Sicurezza Aeroportuale del 23.06.2020;
- TENUTO CONTO** dell'autorizzazione Enac alla sub-concessione temporanea dei predetti locali all'Azienda Ospedaliera per il servizio HEMS di Babcock;

ORDINA



Art. 1

La presente Ordinanza si applica nell'ambito dell'Aeroporto "Raffaello Sanzio" di Ancona-Falconara.

Art. 2

L'allegato 1 dell'Ordinanza 2/2017 che delinea il confine dell'area sterile dell'aeroporto di Falconara è modificato come da planimetria allegata alla presente Ordinanza (All. 1).
L'area individuata come "magazzino libero" (All. 2 e 3) risulta dunque inserita nell'airside.

Art. 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare la presente Ordinanza.

Art. 4

La presente Ordinanza entra in vigore dal 01/08/2020.

Falconara Marittima, 29 luglio 2020

Il Direttore

Dott. ssa Silvia Ceccarelli